



SISSA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI ALLIEVI E DELLA RAPPRESENTANZA STUDENTESCA

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente documento disciplina le funzioni e le riunioni del Consiglio degli Allievi a norma dello Statuto della Scuola, l'organizzazione della rappresentanza studentesca, i compiti, le azioni ed i limiti dei rappresentanti degli Allievi della SISSA.

Art. 2 – Approvazione e modifiche del regolamento

1. Il regolamento è approvato dal Consiglio degli Allievi con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.
2. Il regolamento può essere emendato su proposta di ciascun consigliere e con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio degli Allievi.

Art. 3 – Deposito e pubblicità del regolamento

Una copia del presente regolamento è trasmessa e depositata presso l'ufficio di Supporto degli Organi di Governo. Il regolamento è, inoltre, pubblicato sulla pagina web dei Rappresentanti degli Studenti.

Titolo I ***Il Consiglio degli Allievi***

Art. 4 – Oggetto

Il presente titolo disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio degli Allievi; si configura quale regolamento interno di un organo di Ateneo, ai sensi dell'articolo 17 comma 2 dello Statuto, in accordo con le norme comuni sul funzionamento degli organi collegiali (art. 47 48 e 49 del Regolamento Generale)

Art. 5 – Funzioni del Consiglio degli Allievi

1. Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, il Consiglio degli Allievi è l'organo consultivo per le decisioni attinenti l'attività degli allievi nella Scuola, con particolare riferimento alla didattica. Il Consiglio degli Allievi presenta al Consiglio della Scuola una relazione annuale sulla didattica e sulla vita degli allievi.
2. Il Consiglio degli Allievi raccoglie le istanze e le necessità degli allievi e coordina l'attività dei rappresentanti degli studenti in tutte le commissioni e gli organi collegiali in cui la rappresentanza studentesca è prevista dalle leggi e dai regolamenti della Scuola.



SISSA

3. Il Consiglio degli Allievi indica la componente allievi delle Commissioni permanenti e dei Comitati previsti dai regolamenti, interni ed esterni alla Scuola, salvo diverse procedure previste dalle leggi e dallo Statuto.
4. Il Consiglio degli Allievi indica i candidati per la posizione di ombudsperson. L'ombudsperson viene nominato dal Direttore della Scuola tra una rosa di nomi, composta da non meno di tre e non più di cinque persone, proposta dal Consiglio degli Allievi.
5. Il Consiglio degli Allievi promuove la partecipazione consapevole e democratica di tutti gli allievi alla vita della Scuola ed ai processi decisionali della stessa, nelle forme previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 6 – Organi del Consiglio degli Allievi

1. Gli organi del Consiglio degli Allievi (nel seguito, il Consiglio) sono
 - a) Il Presidente del Consiglio degli Allievi (nel seguito, il Presidente);
 - b) Il Vicepresidente del Consiglio (nel seguito, il Vicepresidente);
 - c) La Giunta degli Allievi (nel seguito, la Giunta).
2. Il mandato del Consiglio e dei suoi organi dura due anni, e coincide con il mandato del Consiglio della Scuola. Sostituzioni ed elezioni suppletive che modificano la composizione del Consiglio non influenzano la durata ordinaria del mandato.

Art. 7 – Composizione

1. Ai sensi dell'articolo 12 comma 2 dello Statuto, sono membri del Consiglio i rappresentanti degli allievi nel Consiglio della Scuola e nei Consigli di Area; in particolare, sono membri del Consiglio degli Allievi:
 - a) I due rappresentanti nel Senato Accademico,
 - b) I due rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione,
 - c) Il rappresentante nel Nucleo di Valutazione,
 - d) Il rappresentante nel Comitato degli Studenti dell'ARDIIS,
 - e) I due rappresentanti di ogni Area nel Consiglio della Scuola,
 - f) I rappresentanti in ciascun Consiglio di Area. Essi sono eletti in ragione di un rappresentante per ogni corso di PhD attivato dall'Area, più eventuali rappresentanti supplementari per raggiungere un numero di componenti non inferiore al 18% degli altri membri del Consiglio di Area stesso,



SISSA

- g) Il rappresentante degli studenti internazionali, come descritto nell' art. 12 di questo regolamento.
2. Sono invitati a tutte le riunioni del Consiglio i rappresentanti del personale di ricerca nel Senato Accademico e nei Consigli di Area.
3. Ai sensi dell'articolo 47 comma 2 del Regolamento Generale, il Consiglio è validamente costituito anche in caso di mancata elezione o nomina di alcuni dei suoi componenti. Nelle more dell'elezione o designazione dei componenti mancanti, il Consiglio è costituito dai membri in carica. In ogni caso, non può considerarsi validamente costituito il Consiglio in cui siano in carica meno dei 2/3 dei membri previsti.

Art. 8 – Seduta d'insediamento

1. La seduta di insediamento è presieduta dal Decano del Consiglio, che assume ad interim le prerogative del Presidente. Il Decano è il consigliere eletto con la maggiore cifra individuale di preferenze. In caso di parità, il Decano è il consigliere di sesso femminile o, in subordine, il più anziano d'età.
2. Il Decano convoca il Consiglio entro due settimane dall'inizio del mandato e ne presiede la seduta.
3. Ogni consigliere che intende candidarsi alla carica di Presidente può esporre al Consiglio la propria disponibilità ed il proprio programma. La candidatura può anche essere presentata prima della seduta, nelle forme previste dal Decano all'atto della convocazione. Il seggio per l'elezione del Presidente è presieduto dal Decano e composto da almeno due persone. La votazione avviene a scrutinio segreto mediante schede.
4. È eletto Presidente in prima votazione il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Nel caso che nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede immediatamente al ballottaggio tra i primi due candidati. In caso di parità, prevale il candidato più giovane d'età.
5. Ogni consigliere che intende candidarsi alla carica di Vicepresidente può esporre al Consiglio la propria disponibilità ed il proprio programma. L'elezione avviene a scrutinio segreto mediante schede. Viene eletto Vicepresidente il candidato che ottiene il maggior numero di preferenze. In caso di parità, prevale il candidato più giovane d'età.
6. Al termine della seduta d'insediamento, il Decano ed il segretario verbalizzante la riunione trasmettono all'Ufficio di Supporto agli Organi di Governo estratto del verbale della seduta nella parte riguardante l'elezione del Presidente e la delibera di nomina da parte del Consiglio. Il Presidente entra in carica all'atto del deposito.



SISSA

Art. 9 – Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio nella sua interezza sia all'interno che all'esterno della Scuola.
2. Il Presidente presiede i lavori del Consiglio. In particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio e predisponde il relativo ordine del giorno;
 - b) sottoscrive, assieme al segretario, i verbali delle riunioni dell'organo.
3. Il Presidente predisponde la relazione annuale degli Studenti e la presenta al Consiglio della Scuola.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea generale degli Allievi dei corsi di PhD, ai sensi dell'articolo 20 del presente regolamento.
5. Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente, amministra la mailing list del Consiglio degli Allievi.

Art. 10 – Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente svolge le funzioni attribuite al Presidente dall'articolo 9 commi 1 e 2 in caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente.
2. In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vicepresidente ne assume tutte le funzioni fino alla successiva riunione del Consiglio, in cui si procederà all'elezione del nuovo presidente per lo scorcio di mandato.

Art. 11 – La Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente, il Vicepresidente e dai rappresentanti eletti nel Senato accademico, nel Consiglio d'amministrazione e nel Nucleo di Valutazione della Scuola.
2. La Giunta istruisce le sedute del Consiglio e ne attua le delibere.
3. La Giunta può deliberare pareri e proposte da inviare al Direttore, al Senato accademico ed al Consiglio d'Amministrazione. Inoltre, interagisce con il Direttore, il Segretario generale e l'amministrazione in genere.
4. La Giunta, ai sensi dello Statuto e dei regolamenti, nomina i rappresentanti degli allievi nel Comitato Unico di Garanzia.
5. La Giunta indica i rappresentanti degli allievi nelle commissioni temporanee o di scopo della Scuola.



SISSA

6. La Giunta gestisce la casella di posta dei rappresentanti degli allievi studentreps@sissa.it e dispone delle autorizzazioni per inviare messaggi alla lista di distribuzione degli studenti.

Art. 12 – Il rappresentante degli studenti internazionali

1. Il rappresentante degli studenti internazionali (nel seguito, “il rappresentante degli internazionali”) rappresenta all’interno del Consiglio gli interessi degli studenti stranieri della Scuola. Questa responsabilità deve essere intesa come complemento ed integrazione, non rimpiazzo, del dovere di rappresentanza di ogni altro membro del Consiglio nei confronti degli studenti stranieri presenti nella Scuola.
2. La carica del rappresentante degli internazionali può essere ricoperta esclusivamente da uno studente/una studentessa che non possieda cittadinanza italiana, ad eccezione di quanto riportato in art. 12.5 — 6.
3. Un voto per la carica di rappresentante degli internazionali è considerato valido solamente se eseguito da uno studente/una studentessa che non possieda la cittadinanza italiana.
4. L’elezione di un rappresentante degli internazionali deve rispettare le seguenti condizioni.
 - a) Ogni studente eleggibile (come descritto in art. 12.2) può candidarsi per la carica di rappresentante degli internazionali, eventualmente proponendo un programma. Un voto per un candidato, che soddisfa i requisiti scritti in art. 12, è considerato valido anche se lo studente non ha presentato la sua candidatura.
 - b) Affinché l’elezione di un candidato alla carica di rappresentante degli internazionali sia ritenuta valida, deve partecipare all’elezione almeno il 10% della popolazione degli elettori (come definiti in art. 12.3).
 - c) Il voto è segreto. Se un singolo candidato riceve più voti validi di tutti gli altri nella prima elezione, esso è automaticamente vincitore della carica. Nel caso in cui più candidati ricevano il medesimo numero di voti validi, il vincitore sarà determinato seguendo in ordine i seguenti criteri.
 - (i) il candidato non ha passaporto Europeo;
 - (ii) colui/colei che ha passato il maggior periodo di tempo nella Scuola, misurato dalla data di immatricolazione ed escludendo viaggi o assenze (come periodi di maternità o assenze dovute a motivi di salute, escludendo le missioni),
 - (iii) a caso, per esempio tirando una moneta, un dado o prendendo la paglietta più corta tra tutti i candidati rimanenti.



SISSA

- d) Una volta che risulta eletto un vincitore, la vittoria va immediatamente notificata al candidato. Il vincitore ha cinque giorni lavorativi per rifiutare la carica, altrimenti si considera eletto. Se il candidato rifiuta la posizione, il Presidente la deve offrire ai candidati che hanno perso, partendo da colui che ha ricevuto più voti o ha perso lo spareggio (se c'è stato spareggio) fintanto che la carica non viene coperta o tutti i candidati rifiutano la carica.
- 5. Se viene convocata un' elezione in cui risultino solamente voti non validi oppure se viene tenuta un'elezione e tutti i candidati eleggibili che hanno ricevuto voti validi rinunciano alla posizione, una nuova elezione verrà convocata quanto prima seguendo quanto scritto in art. 12.4, con le eccezioni prescritte in art. 12.8. Se nella nuova elezione non risulta alcun vincitore, la posizione di rappresentante degli internazionali sarà assegnata dal Presidente ad un rappresentante che siede nel Consiglio degli Studenti senza restrizioni sulla sua cittadinanza.
- 6. Il mandato del rappresentante internazionale coincide con quello degli altri membri del Consiglio come scritto in art. 6.2, ad eccezione di quanto riportato in art. 12.8. Se la posizione dovesse rimanere vacante prima della scadenza del mandato, un'elezione deve essere indetta il prima possibile, a meno che il termine del mandato del Consiglio non sia anticipato di tre mesi, in tal caso la posizione di rappresentante internazionale sarà ricoperta da un membro scelto dal Presidente che siede nel Consiglio senza restrizione alcuna sulla sua cittadinanza.
- 7. La carica di rappresentante internazionale non può essere ricoperta per più di quattro anni in totale.
- 8. Se entro tre anni dal giorno 11 febbraio 2020, tutti i rappresentanti degli internazionali sono stati scelti dal Presidente in virtù di quanto riportato in art. 12.5, tutto l'art. 12 di questo regolamento e tutte le sue menzioni, sono da considerarsi nulle. Durante tale periodo, il mandato del rappresentante degli internazionali è di un anno con elezioni eseguite secondo quanto scritto in art. 12.4. Tuttavia, se in un'elezione non risultano voti validi, o se in un'elezione tutti i candidati eleggibili che hanno ricevuto voti validi rifiutano la carica, non verrà tenuta un'altra elezione ma la carica di rappresentante degli internazionali verrà conferita dal Presidente senza restrizioni sulla cittadinanza. Se passati tre anni dal giorno 11 febbraio 2020, viene eletto (non nominato dal Presidente) un rappresentante degli studenti internazionali, questa clausola (art. 12.8) deve essere cancellata.

Art. 13 – La convocazione e l'ordine del giorno



SISSA

1. La convocazione è disposta dal Presidente per via ordinaria di norma una volta al mese, nella settimana che precede la riunione del Senato accademico. Il Presidente conduce un sondaggio per accertare le disponibilità dei consiglieri e trasmette per posta elettronica la nota di convocazione almeno quattro giorni prima della data fissata.
2. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria, per circostanze di eccezionale gravità ed urgenza, mediante posta elettronica, comunicazione telefonica o verbale; il preavviso deve essere di 48 ore prima dell'inizio della seduta.
3. Il Presidente convoca il Consiglio anche su richiesta del 30% dei consiglieri o del Direttore, fatta pervenire alla Giunta.
4. La nota di convocazione, oltre al giorno, l'ora e il luogo in cui si terrà la seduta, dovrà contenere l'elenco degli argomenti in discussione.
5. È facoltà di ogni consigliere chiedere l'inserimento di un punto all'ordine del giorno. Tali richieste dovranno pervenire alla Giunta entro i termini previsti per la convocazione della seduta ordinaria successiva.
6. La documentazione disponibile relativa agli oggetti posti all'ordine del giorno dovrà essere fatta pervenire ai consiglieri entro 48 ore dall'inizio della seduta.

Art. 13 – Validità delle riunioni

1. Le sedute del Consiglio sono valide se vi partecipa la maggioranza dei consiglieri. L'assenza di un consigliere si considera validamente giustificata se ne è stata data comunicazione al Presidente entro l'inizio programmato della seduta.

Art. 14 – Partecipazione dei non membri

1. Salvo quanto disposto nell'articolo 7 comma 2, qualunque consigliere ha facoltà di invitare chiunque sia in grado di presentare determinati argomenti o fornire chiarimenti sui medesimi, previa ammissione del Presidente ed iscrizione nell'ordine del giorno della seduta.
2. Il Direttore, il Segretario Generale, il Presidente del SISSA Club o un suo delegato, i Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori eletti dagli studenti, nonché i rappresentanti degli studenti nominati in commissioni, organi collegiali e comitati che non facciano parte del Consiglio degli Studenti ai sensi dell'articolo 7, possono autonomamente indirizzare al Presidente richiesta di audizione. Il Presidente inserisce il loro intervento nella prima seduta utile del Consiglio.

Art. 15 – Svolgimento delle Riunioni

1. Il Presidente dispone l'effettuazione dell'appello nominale dei consiglieri.



SISSA

2. La seduta è aperta non appena viene raggiunto il numero legale ai sensi del precedente art. 13.
3. In caso di mancanza di numero legale, la seduta viene aggiornata di trenta minuti. Se alla riconvocazione il numero legale non è ancora raggiunto, la seduta è riconvocata dal Presidente entro 48 ore.
4. Il Presidente è titolare di tutti i poteri relativi alla disciplina delle sedute e della discussione.
5. La discussione avviene nell'ordine di iscrizione degli oggetti, fatta salva la possibilità di votare in qualsiasi momento della seduta, su proposta del Presidente o di ciascun consigliere, l'inversione della trattazione degli argomenti.
6. Il Presidente può stabilire, all'inizio della discussione, il termine temporale di ogni intervento.
7. Ogni consigliere ha diritto a concludere il proprio intervento senza essere interrotto, fatti salvi i casi in cui il Presidente può togliere la parola per consentire la prosecuzione della seduta, per sospenderla o per assicurare il quieto svolgimento dei lavori.
8. La discussione si conclude con la votazione sulla proposta di deliberazione riassunta alla fine del dibattito dal Presidente.
9. In caso di eccessiva durata dei lavori, il Presidente può aggiornare la seduta a data successiva ovvero proporre l'inserimento dei punti mancati all'ordine del giorno della seduta ordinaria seguente.

Art. 16 – Commissioni

1. Al fine di rendere più agevoli i lavori del Consiglio, è possibile delegare ad apposite commissioni l'esame preliminare o la predisposizione di testi relativi ad argomenti da discutere nelle sedute. È, inoltre, facoltà del Consiglio nominare commissioni permanenti o gruppi di lavoro su specifici argomenti e tematiche.
2. Le Commissioni dovranno essere composte da almeno tre componenti, tra i quali i consiglieri eleggono un portavoce.
3. Il Consiglio istituisce, in ogni caso, le seguenti tre Commissioni permanenti:
 - I. Didattica;
 - II. Servizi;
 - III. Comunicazione.



SISSA

Devono essere membri di ciascuna Commissione permanente almeno un componente della Giunta ed i rappresentanti degli allievi nelle Commissioni della Scuola di materia analoga.

4. Fra i componenti delle commissioni possono rientrare anche funzionari o esperti estranei al Consiglio.

Art. 17 – Votazioni e delibere

1. Salvo nei casi previsti dal presente Regolamento, tutte le votazioni si svolgono a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. Ciascun consigliere può esprimere un solo voto indipendentemente dal numero di cariche che riveste.
3. Le votazioni si svolgono, di norma, a scrutinio palese per alzata di mano o con appello nominale.
4. Oltre ai casi previsti nel presente Regolamento, le votazioni si svolgono a scrutinio segreto su indicazione del Presidente, ovvero su proposta di un consigliere approvata in forma palese.
5. Le delibere del Consiglio sono di norma esecutive all'approvazione del verbale della seduta in cui vengono assunte. Fanno eccezione i casi previsti nel presente Regolamento e le delibere la cui immediata esecuzione è proposta e votata dal Consiglio a maggioranza assoluta.

Art. 18 – Verbalizzazione delle sedute

1. In apertura della seduta, il Presidente nomina tra i consiglieri un Segretario che cura la redazione del verbale. Il verbale definitivo viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e pubblicato nell'area dedicata del sito web dei rappresentanti.
2. Nel verbale viene riportato l'elenco dei presenti, viene sinteticamente riassunta la discussione, fatta salva la facoltà di ciascun consigliere di chiedere che il proprio intervento venga riportato integralmente. In tal caso l'interessato consegna al Segretario il relativo testo scritto, anche successivamente alla seduta.
3. Il verbale viene approvato all'inizio della seduta successiva. Le correzioni segnalate dai consiglieri a cui non vengono sollevate obiezioni sono automaticamente assunte nel verbale.

Art. 19 – Riunioni telematiche



SISSA

1. Uno o più consiglieri possono richiedere di partecipare alle riunioni del Consiglio in forma telematica, purché il mezzo scelto permetta di partecipare attivamente ai lavori dell'assemblea. Gli adempimenti tecnologici necessari sono svolti a cura del Presidente.
2. In casi di particolare urgenza, o per l'approvazione di argomenti circoscritti, il Consiglio può deliberare in forma telematica come previsto dall'art. 49 del Regolamento Generale. In particolare, la proposta di delibera è inviata dal Presidente alla mailing list students-council e prevede i limiti temporali entro i quali la votazione è aperta. I consiglieri votano tramite la funzione Rispondi A Tutti dei programmi di posta elettronica. I voti che pervengono solamente al Presidente non sono considerati validi.
3. Su richiesta di almeno 4 consiglieri, la riunione telematica è sospesa e le proposte in esame sono inserite nell'ordine del giorno della successiva seduta ordinaria o straordinaria. Gli eventuali voti espressi fino all'atto della sospensione non sono conteggiati.

Titolo II

Coinvolgimento degli studenti, comunicazione e rapporti esterni

Art. 20 – Assemblea generale degli Allievi dei corsi di PhD

1. Fatte salve le esigenze organizzative della Scuola, gli studenti hanno diritto di riunirsi autonomamente in Assemblea ogni qual volta che lo ritengono necessario, ai sensi dell'articolo 12 comma 5 dello Statuto.
2. L'Assemblea generale è convocata dal Presidente, per propria iniziativa, su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri, o su richiesta di almeno 40 allievi dei corsi di PhD.
3. L'Assemblea generale è convocata in forma ordinaria almeno due volte l'anno dal Presidente, con un preavviso di almeno una settimana. Alla convocazione viene data massima pubblicità.
4. Per circostanze di eccezionale gravità e urgenza, l'Assemblea può essere convocata in forma straordinaria con un preavviso di almeno 48 ore.
5. L'Assemblea generale è il momento principale di confronto tra studenti e rappresentanti. Gli esiti del dibattito vengono iscritti nell'ordine del giorno della prima seduta ordinaria successiva del Consiglio.

Art. 21 – Assemblee di Area, di corso e di anno

1. Gli allievi di determinati anni, di uno o più corsi di PhD, nonché di un'Area scientifica della Scuola, si possono riunire in assemblea nei locali della Scuola per la trattazione di tematiche relative al proprio ambito.



SISSA

2. La convocazione di tali assemblee è disposta dai rappresentanti dell'Area o dei corsi di PhD interessati, su iniziativa propria, della Giunta o degli allievi.
3. Notizia della convocazione deve essere trasmessa al Consiglio tramite la mailing list.

Art. 22 – Altre assemblee e partecipazione democratica

1. Il Consiglio sostiene e favorisce tutte le forme di partecipazione degli allievi alla vita della Scuola ed al dibattito interno. In particolare, tutela il diritto di tutti gli allievi a riunirsi in assemblea anche in autonomia, con forme e finalità compatibili con quelle della Scuola.
2. I consiglieri cooperano tra loro e con gli allievi coinvolti per mantenere una costante e mutua comunicazione, informando il Consiglio per le materie di sua competenza e quando altrimenti sollecitato.

Art. 23 – Sondaggi e consultazioni

1. Il Consiglio può chiedere il parere dell'intera popolazione studentesca su argomenti specifici tramite sondaggio online svolto mediante la piattaforma d'ateneo.
2. Il risultato del sondaggio è vincolante per il Consiglio se partecipa al voto più di 1/3 degli aventi diritto.

Art. 24 – La pagina web dei rappresentanti

1. I rappresentanti degli studenti gestiscono, su uno spazio web messo a disposizione dalla Scuola, una pagina web dedicata.
2. Su tale pagina sono pubblicate tutte le attività svolte dal Consiglio e la relativa documentazione, in particolare le note di convocazione ed i verbali di tutte le sedute.
3. Tale pagina raccoglie anche tutte le informazioni predisposte dai rappresentanti e dedicate a tutti gli studenti della Scuola, offrendo indicazioni sulle procedure, sui regolamenti e le possibilità che la Scuola offre.
4. La pagina web è gestita dalla Commissione III (Comunicazione) del Consiglio.